

## CONVENZIONE QUADRO FRA AGENZIA FORESTAS E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI PALERMO

*tra*

l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna, con sede in Viale Merello 86, 09123 Cagliari, codice fiscale 02629780921, rappresentato dall'Amministratore Unico, Prof. Giuseppe Pulina, nato a Sassari il 27/05/1956 (d'ora innanzi denominata «Agenzia»)

*e*

Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, Università degli Studi di Palermo, ,, con sede in viale delle Scienze, Edificio H, Ingresso B, 90128 Palermo, codice fiscale 80023730825, rappresentato dal Direttore Prof. Stefano Colazza, nato a Roma il 27/03/1957 (d'ora innanzi denominato «Dipartimento»)

### **premess**

- che l'Agenzia supporta la Regione Sardegna sui temi della gestione forestale ambientale, della multifunzionalità e della tutela del paesaggio forestale e rurale, della ricerca e del trasferimento dell'innovazione tecnologica e che rappresenta un interlocutore di rilievo per le attività di formazione per i Corsi di Laurea presenti presso la sede del Dipartimento;
- che il Dipartimento promuove la crescita culturale e scientifica sui temi dell'inventariazione, monitoraggio, pianificazione e gestione delle risorse forestali della Sicilia e della regione Mediterranea e che rappresenta un interlocutore di rilievo per la gestione forestale ambientale, della multifunzionalità e della tutela del paesaggio forestale e rurale, della ricerca e del trasferimento dell'innovazione tecnologica per l'Agenzia;

### **considerato che**

- l'Agenzia ed il Dipartimento intendono attivare una collaborazione per la promozione e svolgimento di attività didattiche, di ricerca, di trasferimento dell'innovazione tecnologica, di formazione e di orientamento professionale rivolte ai Corsi di Studi presenti presso il Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università;
- che la convenzione stabilisce una cooperazione tra le amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune, che l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico e che le amministrazioni partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività (formazione, ricerca e trasferimento tecnologico) interessate dalla cooperazione;

si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1 - Finalità dell'accordo**

Finalità dell'accordo è quello di attivare una collaborazione per la promozione e lo svolgimento di attività di ricerca, di trasferimento dell'innovazione tecnologica, di divulgazione scientifica, di formazione ai Corsi di Studi presenti presso il Dipartimento dell'Università di Palermo, di aggiornamento professionale per il personale e i settori di competenza dell'Agenzia di cui alla legge regionale della Regione Sardegna n. 8/2016;

#### **Articolo 2 - Oggetto della collaborazione**

La collaborazione riguarda l'attività di supporto alla didattica erogata per i Corsi di laurea presenti presso il Dipartimento dell'Università di Palermo, l'aggiornamento professionale per il personale dell'Agenzia e la collaborazione fra Agenzia e Dipartimento nel campo della ricerca, dell'innovazione tecnologica e della divulgazione scientifica nei settori delle scienze forestali e ambientali.

L'Agenzia si impegna ad offrire al Dipartimento il supporto per attività formative assicurando:

- la collaborazione di proprio personale qualificato ed identificato all'uopo per lo svolgimento di attività di stage e formative;
- la possibilità di accesso, per studenti, docenti e ricercatori impegnati nei Corsi di laurea presenti presso il Dipartimento alle strutture dell'Agenzia ubicate sul territorio regionale, previo interlocuzione finalizzata all'accertamento della contingente disponibilità delle stesse.

Le attività di collaborazione offerte dalla presente convenzione, nell'ambito dei settori di cui al punto precedente, riguardano:

- l'organizzazione e la realizzazione di *stage* didattici e cicli di esercitazioni a carattere residenziale rivolti agli studenti dei corsi di laurea promossi e sostenuti dal Dipartimento;
- l'assistenza e il supporto nello svolgimento di tesi di laurea, progetti ed elaborati previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- l'organizzazione e la realizzazione di visite didattiche;
- l'organizzazione di conferenze, convegni, e seminari.

Il Dipartimento si impegna ad offrire all'Agenzia il supporto per attività formative e per i programmi di ricerca e innovazione tecnologica comuni, assicurando con il proprio personale e strutture:

- lo svolgimento di insegnamenti, lezioni, giornate informative e di aggiornamento professionale a favore del personale dell'Agenzia relativi ai settori di competenza dell'Agenzia stessa;
- l'utilizzo delle aule, dei laboratori e strutture a favore del personale dell'Agenzia per attività di formazione, ricerca, divulgazione e trasferimento tecnologico;
- collaborazione per realizzazione di progetti di ricerca di comune interesse;
- l'organizzazione e la realizzazione di visite;
- l'organizzazione di conferenze, convegni, e seminari.

### ***Articolo 3 - Impegno di reciprocità***

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l'Agenzia e il Dipartimento si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività formativa, di ricerca e di innovazione tecnologica.

### ***Articolo 4 - Responsabili dell'accordo***

l'Agenzia indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il Direttore Generale Dott. Antonio Casula;

Il Dipartimento indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il Dr Donato Salvatore La Mela Veca.

### ***Articolo 5 - Copertura assicurativa***

Il Dipartimento garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli studenti/ laureandi/ specializzandi/ dottorandi che potrebbero frequentare i locali e le strutture dell'Agenzia per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca di cui all'art.2.

L'Agenzia garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività didattiche e di ricerca.

### ***Art. 6 - Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal Decreto legislativo 81/2008***

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nella collaborazione, che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture dell'Agenzia e del Dipartimento, sono esposti a rischi, sono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano, ai sensi dell'art.10 del già citato decreto n.363/98, che quando il personale di una delle parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui alla normativa

vigente da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali per la protezione della salute dei lavoratori e degli studenti, compresa la formazione, l'informazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Resta a carico del datore di lavoro per il proprio personale e per i soggetti ad esso equiparati, in funzione dei rischi specifici accertati, la sorveglianza sanitaria e la fornitura dei DPI idonei per lo svolgimento delle attività. A tale riguardo ciascuna parte tramite il proprio Medico competente, si impegna a trasmettere all'altra la relativa documentazione di legge al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati.

L'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori è regolamentato nel Titolo III del capo II del D.Lgs 81/08. Nel caso di attività fuori sede, la fornitura dei DPI è a carico del datore di lavoro.

I datori di lavoro dell'Agenzia e del Dipartimento, anche tramite i rispettivi Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui dati riportati nei documenti di sicurezza in esito alla valutazione dei rischi. Ai fini della prevenzione dai rischi lavorativi, l'Agenzia ed il Dipartimento coordinano i rispettivi interventi di prevenzione onde eliminare i pericoli derivanti da possibili interferenze tra le attività da ciascuno eseguite e cooperano all'attuazione delle misure di sicurezza incidenti sui rischi delle attività svolte da ciascun datore di lavoro che possono coinvolgere i soggetti impegnati nell'attività didattica.

Il personale coinvolto nell'attività e i soggetti ad esso equiparati, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

I soggetti del presente accordo garantiscono che le strutture e i relativi impianti, le macchine, le attrezzature, utilizzate per le esigenze della attività didattica sono in piena regola con le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi.

#### ***Articolo 7 - Durata dell'accordo, procedura di rinnovo, facoltà di recesso e costi.***

Il presente accordo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per iscritto con atto approvato dagli organi competenti di entrambe le parti.

Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

La presente convenzione non comporta oneri finanziari aggiuntivi per le parti.

#### ***Articolo 8 - Controversie***

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione dal presente accordo è competente a decidere il Foro di Cagliari.

#### ***Articolo 9 - Registrazione e spese***

Il presente accordo verrà registrato solo in caso d'uso.

PER

L'AGENZIA FORESTALE REGIONALE  
PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E  
DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

L'AMMINISTRATORE UNICO

(PROF. GIUSEPPE PULINA)

PER

IL DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE,  
ALIMENTARI E FORESTALI,  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

IL DIRETTORE

(PROF. STEFANO COLAZZA)

Palermo, 29 maggio 2017